NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 39 della legge n. 1089

L'articolo 39 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente: "Art. 39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facolta' di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia".

Versione in vigore dal 25 aprile 1998, non più in vigore dal 11 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla circolazione dei beni culturali
Estremi	Legge 30 marzo 1998, n. 88
Capo	IV — Modificazioni alla legge n. 1089
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-circolazione-dei-beni-culturali/art-20-sostituzione-dell-articolo-39-della-legge-n-1089/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it